



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 64**

**OGGETTO: Attività Produttive.**

*Etichettatura.*

Decreti riguardanti: Riso <sup>(1)</sup>; Grano duro per paste di semola di grano duro <sup>(2)</sup>; Pomodoro <sup>(3)</sup>; Latte <sup>(4)</sup>; Sede/indirizzo stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento <sup>(5)</sup>; Disposizioni applicative <sup>(6)</sup> con nota ICQRF.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 28/18. Revoca della circolare del Corpo n. 29/17.

I decreti richiamati in oggetto, dettagliati oltre, sono applicabili a partire da date diverse, come sinteticamente indicato nella tabella seguente:

<b>Punto 1) 13/02/2018</b>	<b>Punto 2) 14/02/2018</b>	<b>Punto 3) 25/08/2018</b>	<b>Punto 4) 19/04/2017</b>	<b>Punto 5) 15/04/2018</b>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**1) Indicazione dell'origine in etichetta del riso**

Il provvedimento potrà essere applicato fino al **31 dicembre 2020** e, in caso di adozione da parte della Commissione europea [ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011] di atti esecutivi relativi al riso prima del 31/12/2020, il provvedimento perderà di efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione <sup>(6)</sup>.

I prodotti che non soddisfano i requisiti indicati, immessi sul mercato o etichettati **prima del 13/02/2018**, potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

**Particolare cura, pertanto, dovrà essere posta nell'individuare esattamente la data di immissione sul mercato ovvero quella di etichettatura del prodotto (es. mediante attenta analisi di eventuale documentazione) in quanto, in relazione al periodo non determinabile di esaurimento delle scorte, il riscontro di eventuali difformità potrebbe soggiacere a regime sanzionatorio diverso.**

Per espressa previsione (articolo 6) il decreto non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo.

L'articolo 1 stabilisce che le prescrizioni del provvedimento, si applichino al riso come definito dalla legge n. 325/58 [Art. 1 - Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura. 2. È tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purché sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato (ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del D.L.vo n. 231/17 la citata legge è abrogata a far data dal 1° settembre 2018 - n.d.r.)]. Resta tuttavia fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Ai sensi dell'articolo 2, sull'etichetta, devono essere indicate le seguenti diciture:

- (1) Decreto congiunto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministro dello Sviluppo Economico 26 luglio 2017 recante "*Indicazione dell'origine in etichetta del riso*" (G.U. n. 190 del 16/08/2017).
- (2) Decreto congiunto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministro dello Sviluppo Economico 26 luglio 2017 recante "*Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro*" (G.U. n. 191 del 17/08/2017).
- (3) Decreto congiunto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministro dello Sviluppo economico 6 novembre 2017 recante "*Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro*" (G.U. n. 47 del 26/02/2018).
- (4) Decreto congiunto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2017 recante "*Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*" [(GU n. 15 del 19/01/2017) vds circolare del Corpo n. 29/17].
- (5) D.L.vo n. 145/17 recante: "*Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015*" (G.U. n. 235 del 17/10/2017).
- (6) Decreto congiunto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministro dello Sviluppo Economico 07 maggio 2018 recante "*Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti*" (G.U. n. 132 del 09/06/2018).

- a) **Paese di coltivazione del riso:** nome del Paese nel quale è stato coltivato il risone;
- b) **Paese di lavorazione:** nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- c) **Paese di confezionamento:** nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso.

Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nel medesimo Paese, l'indicazione di origine può essere assolta mediante l'utilizzo della seguente dicitura - **Origine del riso:** nome del Paese.

L'articolo 3 prescrive che, qualora ciascuna delle operazioni indicate nell'articolo 2 avvenga nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori della stessa, per indicare il luogo in cui la singola operazione sia effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: **UE, non UE, UE e non UE.**

Il comma 2, dell'articolo 4, prescrive che le indicazioni sull'origine, di cui agli articoli 2 e 3, debbano essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Le stesse devono essere stampate in caratteri la cui parte mediana - (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 - non sia inferiore a 1,2 millimetri.

## **2) Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro**

Il provvedimento trova applicazione fino al **31 dicembre 2020** e, in caso di adozione da parte della Commissione europea [ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011] di atti esecutivi relativi al grano duro prima del 31/12/2020, il provvedimento perderà di efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione <sup>(6)</sup>.

I prodotti che non soddisfano i requisiti indicati, immessi sul mercato o etichettati **prima del 14/02/2018**, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

**Particolare cura, pertanto, dovrà essere posta nell'individuare esattamente la data di immissione sul mercato ovvero quella di etichettatura del prodotto (es. mediante attenta analisi di eventuale documentazione) in quanto in relazione al periodo, non quantificabile, di esaurimento delle scorte il riscontro di eventuali difformità potrebbe soggiacere a regime sanzionatorio diverso.**

Per espressa previsione normativa (articolo 6) il provvedimento non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo.

L'articolo 1 del dispositivo, stabilisce che le prescrizioni dello stesso si applichino alle paste alimentari di grano duro, regolamentate dal D.P.R. n. 187/2001, eccetto quelle espressamente indicate dagli articoli 9 e 12 dello stesso decreto; resta tuttavia fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Ai sensi dell'articolo 2, sull'etichetta, devono essere indicate le seguenti diciture:

- a) **Paese di coltivazione del grano:** nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- b) **Paese di molitura:** nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Il successivo articolo 3, comma 1, prescrive che - qualora le operazioni sopra indicate avvengano nei territori di più Paesi, membri o meno, dell'Unione Europea - per indicare il luogo in cui è stata effettuata la singola operazione, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: **UE - non UE - UE e non UE.**

Il comma 2, in deroga a quanto indicato, prevede che - qualora il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese - per l'operazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) possa essere utilizzata la dicitura: **nome del Paese** nel quale sia stato coltivato almeno il 50% del grano duro e **altri Paesi: UE - non UE - UE e non UE** a seconda dell'origine.

L'articolo 4, comma 2, prescrive che le indicazioni sull'origine - di cui agli articoli 2 e 3 - debbano essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili e non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Le stesse devono essere stampate in caratteri la cui parte mediana - (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 - non sia inferiore a 1,2 millimetri.

## **3) Indicazione dell'origine in etichetta del**

## pomodoro

Il provvedimento trova applicazione fino al **31 dicembre 2020** e, in caso di adozione da parte della Commissione europea [ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011] di atti esecutivi relativi al pomodoro prima del 31/12/2020, il provvedimento perderà di efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione <sup>(6)</sup>.

La norma (articolo 1, comma 1) si applica **esclusivamente** ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

- a) derivati del pomodoro di cui all'articolo 24 della legge n. 154 del 28/07/2016;
- b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (codice doganale 21032000) ottenuti mescolando uno o più dei derivati sopra indicati con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale sia costituito per almeno il 50% dai derivati del punto a).

Resta fermo, comunque, il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Ai sensi dell'articolo 6, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in commento, i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo.

I prodotti che non soddisfano i requisiti indicati, immessi sul mercato o etichettati prima del 25/08/2018, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

**Particolare cura, pertanto, dovrà essere posta nell'individuare esattamente la data di immissione sul mercato ovvero quella di etichettatura del prodotto (es. mediante attenta analisi di eventuale documentazione) in quanto in relazione al periodo, non quantificabile, di esaurimento delle scorte il riscontro di eventuali difformità potrebbe soggiacere a regime sanzionatorio diverso.**

L'articolo 2, per i prodotti in parola, prescrive l'utilizzo in etichetta della dicitura:

- a) **Paese di coltivazione del pomodoro:** nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
- b) **Paese di trasformazione del pomodoro:** nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Qualora il pomodoro impiegato sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: **Origine del pomodoro:** nome del Paese.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, qualora ciascuna delle operazioni sopra riportate avvenga in più paesi membri dell'UE ovvero situati al di fuori dell'UE, per indicare il luogo in cui la singola operazione sia stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: **UE - non UE - UE e non UE**.

L'articolo 4, comma 2, prescrive che le indicazioni sull'origine - di cui agli articoli 2 e 3 - debbano essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili e non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Le stesse devono essere stampate in caratteri la cui parte mediana - (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 - non sia inferiore a 1,2 millimetri.

### **4) Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**

Il provvedimento trova applicazione fino al **31 marzo 2019** e, in caso di adozione da parte della Commissione europea [ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011] di atti esecutivi relativi al latte e ai prodotti lattiero-caseari prima del 31/03/2019, il provvedimento perderà di efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione <sup>(6)</sup>.

I prodotti che non soddisfano i requisiti indicati, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati **prima del 19/04/2017**, potevano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 gg. dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per espressa previsione normativa (articolo 6) il provvedimento non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo.

L'obbligo dell'indicazione dell'origine per tutti i tipi di latte ed i prodotti lattiero caseari, preimballati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 <sup>(7)</sup>, è introdotto, infatti, per le tipologie destinate al consumo umano e prodotte in Italia <sup>(8)</sup>.

Il latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale) ed i prodotti lattiero caseari oggetto della regolamentazione sono i seguenti:

- latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
- latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
- latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
- siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
- burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
- formaggi, latticini e cagliate;
- latte sterilizzato a lunga conservazione;
- latte UHT a lunga conservazione.

L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti sopra indicati, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

⇒ **Paese di mungitura**: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

⇒ **Paese di condizionamento o di trasformazione**: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte, o il latte usato come ingrediente nei prodotti, sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della dicitura:

⇒ **origine del latte**: nome del Paese.

Qualora le operazioni di mungitura, condizionamento o trasformazione avvengano nel territorio di più Paesi membri dell'UE - per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione sia stata effettuata - possono essere utilizzate le seguenti diciture:

⇒ **latte di Paesi UE** per l'operazione di mungitura;

⇒ **latte condizionato o trasformato in Paesi UE** per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Se le operazioni di mungitura, condizionamento o trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'UE, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

⇒ **latte di Paesi non UE** per l'operazione di mungitura

⇒ **latte condizionato o trasformato in Paesi non UE** per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Le indicazioni dell'origine sopra elencate, **devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili e non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.**

Per quanto riguarda, invece, i prodotti sotto elencati continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dalla

---

(7) - Articolo 2, paragrafo 2, lett. e) - "alimento preimballato: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta".

(8) - Articolo 6, comma 1: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo".

normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto:

- prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 e relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
- latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004.

## **5) Indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**

Si osserva preliminarmente che l'articolo 7 del D. Lgs n. 145/17 stabilisce che le disposizioni ivi contenute non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del reg. (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

I prodotti che non soddisfano i requisiti indicati, immessi sul mercato o etichettati **prima del 15/04/2018**, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

**Particolare cura, pertanto, dovrà essere posta nell'individuare esattamente la data di immissione sul mercato ovvero quella di etichettatura del prodotto (es. mediante attenta analisi di eventuale documentazione) in quanto in relazione al periodo, non quantificabile, di esaurimento delle scorte il riscontro di eventuali difformità potrebbe soggiacere a regime sanzionatorio diverso.**

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della norma che reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

Tuttavia, restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'UE o destinati all'esportazione.

Ai sensi dell'articolo 2, ai fini della norma in commento, si applicano le definizioni previste da:

⇒ articolo 2, regolamento (CE) n. 178/2002

**Alimento** - (o prodotto alimentare, o derrata alimentare) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

**Non sono compresi:** a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti.

⇒ articolo 3, nn. 2) - 3) e 18) regolamento (CE) n. 178/2002

- **impresa alimentare** - ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
- **operatore del settore alimentare** - la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- **consumatore finale** - il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

⇒ articolo 2, par. 2, lett. e) regolamento (UE) n. 1169/2011

**alimento preimballato** - l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta

interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; ... non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Il successivo articolo 3, comma 1, stabilisce che i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività debbano riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il comma 2 prevede che i prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possano riportare l'indicazione sopra riportata sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

L'articolo 4, comma 1, prevede che - la sede dello stabilimento di produzione o, qualora diverso, di confezionamento - venga identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.

Il comma 2, stabilisce che l'indirizzo della sede dello stabilimento possa essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

Il comma 3, inoltre, precisa come la più volte citata indicazione, possa essere omessa qualora:

- a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lett. h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
- c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

Ai sensi del comma 4, nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti disponga di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

Il comma 5 prevede che l'indicazione già menzionata sia riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'articolo 6 - fatte salve le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni - individua quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF).

Pertanto, scritti difensivi e rapporto previsto dall'art. 17, legge n. 689/81, dovranno essere indirizzati a:

**ICQRF - NordOvest - Str. Antica di Collegno 259 - 10146 Torino**

**[icqrf.torino@politicheagricole.it](mailto:icqrf.torino@politicheagricole.it) - [icqrf.torino@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.torino@pec.politicheagricole.gov.it)**

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (**Capitolo n. 2473**).

**CODICE IBAN TESORERIA DI TORINO - IT 33W 01000 03245 114 0 17 2473 00**

**Le sanzioni, espressamente indicate dall'articolo 5 della norma, sono riportate nell'allegata scheda.**

## **6) DISPOSIZIONI APPLICATIVE - NOTA MINISTERO TRASMESSA DA ICQRF**

Si riporta quanto trasmesso da ICQRF ed allegato alla presente circolare del Corpo.

[Omissis] *Con riferimento alle norme sanzionatorie da applicare per i decreti interministeriali:*

⇒ 26 luglio 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del riso" [punto 1) presente circolare -

n.d.r.]

⇒ 26 luglio 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro" [punto 2) presente circolare - n.d.r.]

⇒ 16 novembre 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro" [punto 3) presente circolare - n.d.r.]

⇒ 9 dicembre 2016 recante "Origine del latte e dei suoi derivati" [punto 4) presente circolare - n.d.r.]

il **Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo** ha fornito in data odierna all'ICQRF le indicazioni che di seguito si riportano:

1) l'ICQRF dovrà dare applicazione ai decreti interministeriali, in quanto fonti suppletive/applicative, fino al 31 marzo 2020 (e fintantoché siano efficaci e vigenti, in quanto non sospesi né annullati dal giudice amministrativo o da altra autorità giudiziaria che fosse competente) dell'articolo 26 paragrafo 3 del Reg. (UE) 1169/2011;

2) le violazioni sono sanzionabili in forza dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 231 del 2017;

3) quanto alla competenza, anche in ordine al decreto sull'origine del latte e dei suoi derivati, deve ritenersi prevalente il disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2017.

Pertanto, **relativamente punti 1) - 2) - 3) e 4)** alle violazioni degli obblighi previsti dai rispettivi provvedimenti **si applicano**, come indicato dal Ministero, **le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 231/17.**

Articolo 13, comma 1, D.L.vo n. 231/17

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 16.000,00 (p.m.r. - € 4.000,00 entro 60 gg. / Autorità competente - ICQRF / Destinatario proventi - Erario)].

Articolo 13, comma 2, D.L.vo n. 231/17 (errori ed omissioni formali)

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 4.000,00 (p.m.r. - € 1.000,00 entro 60 gg. / Autorità competente - ICQRF / Destinatario proventi - Erario)].

Scritti difensivi e rapporto previsto dall'art. 17, legge n. 689/81, dovranno essere indirizzati a:

**ICQRF - NordOvest - Str. Antica di Collegno 259 - 10146 Torino**

**[icqrf.torino@politicheagricole.it](mailto:icqrf.torino@politicheagricole.it) - [icqrf.torino@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.torino@pec.politicheagricole.gov.it)**

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (**Capitolo n. 2474 - articolo 14**).

**CODICE IBAN TESORERIA DI TORINO - IT 68A 01000 03245 114 017 2474 14**

Si richiamano integralmente le disposizioni emanate con la circolare del Corpo n. 28/18.

La circolare del Corpo n. 29/17 è revocata.

sg/CC

**Addì, 20 Luglio 2018**

IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)